

# Nuova direttiva sul Credito al Consumo: principali novità.

Gentile cliente,

il 1° giugno 2011 è entrato in vigore il D.lgs 141/2010 attuativo della direttiva sul Credito al Consumo 2008/48/CE, modificando sia il Testo Unico Bancario (TUB) che il Codice del Consumo.

Le nuove disposizioni riguarderanno i contratti sottoscritti dopo il 1° giugno 2011, salvo talune disposizioni che troveranno applicazione anche nei confronti dei contratti in corso. Riteniamo, pertanto, di farti cosa gradita nel renderti una sintesi delle principali novità introdotte dalla disciplina di recente attuazione ed, in particolare, quelle applicabili alla tua Carta.

### **Fase pre contrattuale**

Prima della sottoscrizione del contratto, il finanziatore è tenuto a rendere al consumatore una serie di informazioni attraverso un documento nominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che deve contenere le condizioni offerte alla generalità della clientela oppure, se le stesse sono personalizzabili, quelle offerte allo specifico consumatore dietro manifestazione delle sue preferenze.

Prima della conclusione del contratto il finanziatore deve valutare il merito creditizio del consumatore, facendo riferimento alle informazioni fornite dal consumatore stesso e/o recepite da banche dati apposite. Le informazioni devono essere rivalutate nell'ipotesi in cui dopo la stipula venga chiesto un aumento significativo del credito. Per tale ragione, ogni richiesta e/o concessione di aumento del Limite di Spesa applicabile alla tua carta sarà da oggi valutata alla luce di tale nuova disposizione normativa (124 – bis TUB).

### **Comunicazioni periodiche**

Con riferimento alle carte di credito di tipo revolving, resta immutato il regime di rendicontazione periodica. Conseguentemente, la Banca continuerà ad inviare al tuo domicilio l'estratto conto mensile secondo le modalità attualmente in uso, nonché un rendiconto annuale riassuntivo dell'andamento del rapporto contrattuale.

Parimenti invariato è il regime delle comunicazioni dovute dalla Banca in caso di segnalazioni negative alle centrali dei rischi (nei casi previsti dalla legge, ovvero per mancato o ritardato pagamento delle rate inerenti il rimborso della tua Carta).

Ai sensi dell'art. 119 del TUB, il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque entro 90 giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente potranno essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.

### **Modifiche unilaterali**

La Banca potrà unilateralmente modificare le condizioni applicabili alla tua Carta a condizione che il contratto preveda questa possibilità e che la stessa sia stata specificatamente approvata per iscritto dal consumatore. La Banca dovrà inviare al consumatore una comunicazione di variazione detta "proposta di modifica unilaterale del contratto", inviata o resa disponibile con preavviso minimo di 2 mesi. Entro lo stesso termine il cliente può, se non accetta le nuove condizioni, recedere a quelle precedentemente applicate.

### **Diritto Recesso**

Il consumatore può recedere, senza penalità e spese: (i) entro 14 giorni dalla data di stipula del contratto e, (ii) se il contratto è a tempo indeterminato, in qualsiasi momento con un preavviso non superiore a un mese.

## Cessione dei Crediti

Nel caso in cui il credito inerente la tua carta sia ceduto ad un terzo soggetto, ai sensi dell'art. 125 - septies, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, in deroga all'art. 1248 del codice civile. Il consumatore è informato dell'avvenuta cessione e che il cedente continui a gestire il credito nei confronti del consumatore.

Dilazioni di pagamento e modalità agevolate di rimborso di crediti preesistenti.

Ai sensi delle disposizioni di recente emanazione, in caso di dilazioni di pagamento e modalità agevolate di rimborso dei relativi alla tua Carta di Credito, concordate tra le parti a seguito di un eventuale tuo inadempimento, al fine di evitare procedimenti giudiziari e sempre che le condizioni dell'accordo non siano nel loro complesso meno favorevoli nei tuoi confronti rispetto al contratto iniziale:

- la banca deve prima di vincolarti ad un contratto, renderti un documento nominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori";
- le parti devono sottoscrivere un apposito contratto;
- ad eccezione del caso di apertura di credito a revoca o a scadenza inferiore a tre mesi, avrai il diritto ad esercitare la facoltà di rimborso anticipato prevista dall'art. 125 - sexies del TUB, fermo restando il diritto della Banca ad ottenere, in presenza di specifiche condizioni, un indennizzo a fronte del rimborso anticipato.